



COMUNE DI MONTEROTONDO
(Provincia di Roma)

Deliberazione di Consiglio Comunale

Sessione (1) ordinaria

Atto n. 45 del 19/06/2008

Originale
(2) 1^e convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE

L'anno duemilaotto il giorno diciannove del mese di Giugno alle ore 19.00 si è riunito nella Residenza Municipale il Consiglio Comunale, in seguito a determinazione del Presidente e previa trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificati nei termini di legge, come da referto del messo comunale. Procedutosi all'appello nominale, risultano presenti ed assenti al momento della votazione i signori appresso indicati:

		PRESENTE
<i>Lupi Antonino</i>	<i>Sindaco</i>	SI
Alessandri Mauro	Consigliere	SI
Beccaceci Mauro	Consigliere	NO
Buonasorte Roberto	Consigliere	NO
Cacchioni Claudio	Consigliere	SI
Cataldi Alberto	Consigliere	SI
Conti Ubaldo	Consigliere	NO
Cossari Antonella	Consigliere	NO
Cursi Claudio	Consigliere	NO
D'Angelo Donato	Consigliere	NO
De Rossi Federico	Consigliere	NO
De Santis Christian V.	Consigliere	SI
Di Andrea Marco	Consigliere	NO
Di Domenicantonio G.	Consigliere	SI
Di Febo Gabriele	Consigliere	SI
Di Nicola Alessandro	Consigliere	SI
Giustini Amedeo	Consigliere	NO
Iezzi Angelo	Consigliere	SI
Lonati Fabrizio	Consigliere	SI
Marino Andrea	Consigliere	NO
Moncado Angela	Consigliere	SI
Mura Francesco	Consigliere	NO
Natali Aldo	Consigliere	NO
Paciorri Cristiano	Consigliere	NO
Palombi Amelia	Consigliere	NO
Ruggeri Ruggero	Consigliere	NO
Seidita Mario	Consigliere	SI
Sestili Sandro	Consigliere	NO
Severi Maria Cristina	Consigliere	SI
Terenzi Antonio	Consigliere	NO
Tocci Leone	Consigliere	SI

PRESENTI n.14

ASSENTI n.17

Presiede il Sig. Mario Seidita nella qualità di Presidente.

Assiste il Segretario Generale Dr.Cristiano Lamberti, incaricato della redazione del verbale.

Illustra l'argomento l'Assessore Roberto Salvatori.

Premesso:

- che con deliberazione consiliare n. 79 del 20.9.2007 è stato stabilito di affidare a Nuova Era s.p.a. tutte le attività connesse alla realizzazione del progetto di raccolta dei rifiuti urbani con procedura differenziata, così come approvato con deliberazioni consiliari n. 101 del 6.11.2006 e n. 47 del 14.6.2007, nonché la gestione del servizio stesso nell'ambito del territorio comunale;
- che con contratto sottoscritto in data 24.10.2007 si è provveduto all'affidamento a Nuova Era s.p.a. della gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- che con ordinanze del 23.11.2007 e del 6.5.2008 è stato disposto l'utilizzo da parte di Nuova Era s.p.a. del terreno di proprietà comunale sito in loc. Pantano per il conferimento temporaneo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata;
- che con deliberazione della giunta municipale n. 431 del 30.10.2007 è stato approvato il progetto per la messa a norma dell'area suddetta quale "ecocentro" per il conferimento di rifiuti ingombranti e prodotti della raccolta differenziata;

considerato che per assicurare un corretto svolgimento delle attività connesse con la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e con la gestione dell'ecocentro comunale è necessario dotarsi di appositi regolamenti;

visto il D. Lgs. 3.4.2006 n. 152;

visto il D. Lgs. 36/2003;

visto il D.M. 8.4.2008;

visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

visto lo statuto comunale;

visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 D.Lgs n. 267/2000 come da allegato distinto con la lettera A);

visto il parere espresso dalla commissione consiliare nella seduta del 19/05/2008;

Visti gli interventi riportati nell'allegato verbale;

Visto l'esito della votazione espresso per appello nominale Presenti 14 consiglieri Favorevoli 14

DELIBERA

- 1) di approvare il regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati allegato alla presente deliberazione "allegato B)";
- 2) di approvare il regolamento di gestione dell'ecocentro comunale allegato alla presente deliberazione "allegato C)";
- 3) Con separata votazione espressa per appello nominale: Presenti 14 consiglieri favorevoli 14 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Servizio **ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Prot. n. 224 del 25 mag 2008

Allegato "A"

DELIBERAZIONE

n. 45 del 19.6.08 avente per oggetto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

espresso dal responsabile del Servizio interessato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.L.vo 18.8.2000 n. 267.

VISTO:

Monterotondo 22/05/2008

Il Responsabile del Servizio
Geom. Calisti Carlo

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

espresso dal responsabile di ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.L.vo 18.8.2000 n. 267.

VISTO:

li _____

Il Responsabile di Ragioneria

NON SI ESPRIME PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.L.vo 18.8.2000 n. 267 in quanto trattasi di mero atto di indirizzo che non prevede impegno di spesa o diminuzione di entrata, per il quale si provvede solo all'assegnazione del protocollo d'ordine

li 28 MAG 2008

Il Responsabile di Ragioneria

Dott.ssa Laura Felici



COMUNE DI MONTEROTONDO

(Provincia di Roma)

Area Tecnica – Servizio Attività Produttive

Ufficio Commercio, Agricoltura, Industria, Artigianato, Turismo, Trasporti, SUAP,
rapporti azienda e società partecipata

"Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati"

TITOLO I FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Oggetto del Regolamento e finalità

1. Il presente Regolamento concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani ai sensi del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152, Parte IV così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 16/01/2008 n. 4.

2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e deve essere condotta seguendo i principi e i criteri, stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

3. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

4. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

5. Per conseguire le finalità e gli obiettivi stabiliti dalla Parte IV del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 1701/2008 n. 4, il COMUNE DI MONTEROTONDO favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- il reimpiego ed il riciclaggio;
- le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

Art. 2 – Territorio di competenza del COMUNE DI MONTEROTONDO

1. Il COMUNE DI MONTEROTONDO esercita i poteri e le funzioni di propria competenza in materia di gestione dei rifiuti nel proprio territorio.

Art. 3 – Poteri e funzioni del COMUNE DI MONTEROTONDO nella gestione dei rifiuti

1. Il COMUNE DI MONTEROTONDO esercita i poteri e le funzioni in materia di gestione dei rifiuti attribuitigli dalla normativa nazionale e regionale, conformemente al proprio Statuto ed al presente Regolamento.

2. Le attività di gestione dei rifiuti urbani sono esercitate dal COMUNE DI MONTEROTONDO nelle forme previste dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, in coerenza con il Piano di Gestione di rifiuti della Regione Lazio, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 10 luglio 2002, n. 112 e con il vigente Piano Provinciale.

3. Tali attività vengono svolte nel rispetto dei criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con particolare attenzione ai costi ambientali, per i seguenti servizi di gestione dei rifiuti urbani:

- a) gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto, dei servizi di spazzamento e lavaggio delle strade e delle aree pubbliche, nonché delle strade e delle aree private soggette a uso pubblico;
- b) il conferimento agli impianti tecnologici e alle discariche.

Art. 4 – Potestà regolamentare

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.lgs. 152/2006, i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'art. 201, comma 3, del D.lgs. citato, stabiliscono in particolare:

- le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art.184, comma 2, let. f), del D.lgs. 152/2006;
- le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando *standard* minimi da rispettare;
- le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del D.lgs. 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d), del D.lgs. 152/2006.

2. Il presente Regolamento è emanato dal COMUNE DI MONTEROTONDO che esercita, ai sensi dell'art. 6 del proprio vigente Statuto, la potestà regolamentare nel rispetto delle Leggi vigenti e dello Statuto medesimo, nelle materie di competenza e per le proprie funzioni di governo e coordinamento dei servizi.

Art. 5 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 152/2006 e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale, e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;

raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;

smaltimento: le operazioni previste nell'Allegato B alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 1701/2008 n. 46 ;

recupero: le operazioni previste nell'Allegato C alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 1701/2008 n. 4 ;

luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui

al punto D15 dell'Allegato B alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 1701/2008 n. 4, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla Parte IV del D.lgs. 152/2006;

deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotriifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;

2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;

3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;

4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;

5) abbiano un valore economico di mercato;

materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181 del D.lgs. 152/2006;

combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:

1) il rischio ambientale e sanitario;

2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;

3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;

combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata;

compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;

emissioni: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, lettera b) del D.lgs. 152/2006;

scarichi idrici: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff) del D.lgs. 152/2006;

inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, lettera a del D.lgs. 152/2006);

gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come sopra definita, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;

centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.

2. Ai fini del presente Regolamento, si intende, altresì, per:

utenze domestiche: famiglie che utilizzano i servizi di gestione dei rifiuti del COMUNE DI MONTEROTONDO;

utenze non domestiche: attività economiche artigianali, commerciali, industriali, di servizi e agricole che utilizzano i servizi di gestione dei rifiuti del COMUNE DI MONTEROTONDO;

utenza singola: famiglia o utenza non domestica cui è associata un'unità immobiliare alla quale è assegnata una dotazione di contenitori destinata all'uso esclusivo da parte della medesima famiglia o utenza non domestica;

utenze condominiali: famiglie o utenze non domestiche situate in un'unità immobiliare o in un insieme di unità immobiliari cui è assegnata una dotazione congiunta di contenitori ad uso della generalità delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche che vi hanno sede;

raccolta domiciliare: raccolta eseguita nei pressi del domicilio (numero civico) delle utenze con l'assegnazione di contenitori ad loro uso esclusivo;

raccolta stradale: raccolta eseguita tramite cassonetti collocati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico sul territorio;

numero verde: servizio informativo telefonico rivolto a tutte le utenze presenti nel territorio del COMUNE DI MONTEROTONDO;

ecosportello per la tariffa: servizio di sportello informativo sulla tariffa rifiuti e di supporto per la sua applicazione.

Art. 6 – Classificazioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui sopra, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 152/2006, secondo i criteri di cui agli articoli 48 e 49 del presente Regolamento;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del D.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti.

4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla Parte IV del D.lgs. 152/2006, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima Parte IV.

Art. 7 – Campo di applicazione ed esclusioni

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a) alle emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:
 - 1) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
 - 2) i rifiuti radioattivi;
 - 3) i materiali esplosivi in disuso;
 - 4) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - 5) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
- c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui.

2. L'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 27 aprile 2007 e successive.

Art. 8 – Divieto di abbandono

1. L'abbandono ed il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D.lgs. 152/2006, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. E' competenza del Sindaco del Comune interessato disporre con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

5. E' altresì vietato gettare, versare e depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio del COMUNE DI MONTEROTONO, compresi i pubblici mercati, coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto solido, semisolido e liquido e in genere materiali di scarto di qualsiasi tipo, natura e

dimensione, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, i cigli delle strade.

6. Tutte le utenze, domestiche e non domestiche, sono tenute a conferire i rifiuti separandoli nelle frazioni merceologiche per le quali è attivo uno specifico servizio di raccolta, secondo i criteri e le indicazioni contenuti nel presente Regolamento.

Art. 9 – Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

1. E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla Parte IV del D.lgs. 152/2006, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209, 210 e 211 del D.lgs. 152/2006, qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2, del Decreto citato e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, del D.lgs. 152/2006, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2, del D.lgs. 152/2006.

TITOLO II MODALITÀ DEL CONFERIMENTO, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

CAPO I – Principi generali

Art. 10 – Raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata è istituita nell'intero territorio del **COMUNE DI MONTEROTONDO** conformemente alle finalità enunciate nell'art. 1 del presente Regolamento.

2. Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, si stabilisce: quali sono i flussi di rifiuti raccolti separatamente;

- a) la tipologia e la quantità di contenitori necessari per la raccolta differenziata per frazioni merceologiche omogenee di rifiuti;
- b) le modalità del conferimento;
- c) le frequenze di raccolta o di svuotamento dei contenitori;
- d) le frequenze di lavaggio e di igienizzazione dei contenitori.

3. La raccolta differenziata può essere organizzata, per singole frazioni merceologiche omogenee di rifiuti ovvero per frazioni merceologiche congiunte (raccolta multi – materiale), tramite il sistema domiciliare, con contenitori ad uso di utenze singole o condominiali, ovvero per mezzo di contenitori stradali a uso della generalità degli utenti.

Art. 11 – Raccolta domiciliare

1. La raccolta domiciliare è organizzata mediante l'assegnazione alle utenze, domestiche e non domestiche, singole o condominiali, di contenitori di volume variabile destinati al conferimento separato dei rifiuti.

2. Il **COMUNE DI MONTEROTONDO** determina:

- a) quali frazioni di rifiuto sono raccolte a domicilio;
- b) il tipo di contenitori da utilizzare tra cassonetti, sacchi, ecocestini e mastelli, tenuto conto delle caratteristiche chimiche e fisiche dei rifiuti;
- c) la capacità e il numero di contenitori da assegnare all'utenza per le singole frazioni di rifiuto;
- d) le frequenze di raccolta o di prelievo dei contenitori;

e) le frequenze di lavaggio e igienizzazione dei cassonetti.

Art. 12 – Raccolta stradale

1. La raccolta stradale è organizzata mediante il posizionamento su suolo pubblico o comunque soggetto ad uso pubblico di contenitori di volume variabile destinati al conferimento separato dei rifiuti da parte della generalità degli utenti.

2. Il COMUNE DI MONTEROTONDO determina:

- a) quali frazioni di rifiuto sono raccolte con contenitori stradali;
- b) la capacità e il numero di contenitori da collocare sul territorio per le singole frazioni di rifiuto raccolte;
- c) le frequenze di svuotamento;
- d) le frequenze di lavaggio e di igienizzazione dei contenitori.

3. Nell'attivazione del servizio di raccolta stradale, il gestore del servizio assicura un'adeguata capillarità nella distribuzione dei contenitori sul territorio.

Art. 13 – Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta domiciliare e per la raccolta stradale

1. I contenitori per la raccolta domiciliare e per la raccolta stradale, e in particolare quelli dedicati alla raccolta della frazione organica umida, alla raccolta del vetro ed alla raccolta della frazione indifferenziata residuale dei rifiuti urbani e assimilati, depositati all'aperto ed esposti agli agenti atmosferici devono avere caratteristiche tali da:

- a) favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti differenziati, da parte degli utenti;
- b) evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
- c) evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
- d) contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
- e) favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale, e svuotamento meccanizzate;
- f) agevolare le operazioni di lavaggio e igienizzazione, sia degli stessi contenitori, sia del luogo in cui sono posizionati.

2. In considerazione dei criteri di cui al comma precedente:

- a) i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere idonei a sopportare sollecitazioni fisico-meccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento degli stessi;
- b) i contenitori devono essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio;
- c) i contenitori devono essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato, le superfici interne dei medesimi devono essere lisce e con angoli arrotondati.

3. Sui cassonetti sono apposti cartelli adesivi indicanti il tipo di rifiuto che vi si può introdurre oltre che apposita segnaletica stradale catarifrangente.

4. I cassonetti destinati alla raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziati residuali potranno essere dotati di *transponder* passivo per il rilevamento informatizzato degli svuotamenti.

Art. 14 – Posizionamento dei contenitori su aree private per la raccolta domiciliare

1. Ai fini della raccolta domiciliare, i contenitori devono essere posizionati in aree pertinenziali private, esterne ai fabbricati, su una superficie piana, pavimentata ed appositamente delimitata tramite segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.

2. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo al passaggio, nelle suddette aree pertinenziali dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.

3. L'utente, individuato come il produttore dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b), del D.lgs 152/2006, è proprietario e responsabile degli stessi sino al momento della loro esposizione su strada finalizzata alla raccolta e, in quanto tale, gli viene imposto l'onere del deposito temporaneo nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti (ossia nelle proprie abitazioni o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza delle medesime, se trattasi di utenze domestiche, ovvero negli altri locali o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza dei medesimi, se trattasi di utenze non domestiche). La possibilità di deposito temporaneo su suolo pubblico, o su aree private soggette a uso pubblico, di rifiuti prodotti da soggetti privati, è riservata alle sole ipotesi in cui lo spazio privato dell'utenza produttrice risulti inesistente o inadeguato, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4.

4. Nei casi in cui risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri di internalizzazione dei contenitori, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati. Data la competenza esclusiva del Comune a concedere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, l'amministrazione comunale ha facoltà di emanare un atto di indirizzo generale in merito all'adeguatezza dell'area pubblica sulla quale devono essere posizionati i contenitori ai fini del corretto espletamento del servizio di raccolta ovvero alla possibilità di collocare i contenitori su aree private comunque soggette ad uso pubblico.

Art. 15 – Criteri generali per la determinazione della frequenza di svuotamento e di lavaggio dei contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti organici umidi (scarti di cucina) e dei rifiuti indifferenziati residuali

1. In considerazione delle criticità igienico-sanitarie che possono eventualmente insorgere, in caso di mancato rispetto di una corretta e periodica tempistica di svuotamento e lavaggio dei contenitori dedicati al conferimento dei rifiuti organici umidi costituiti da scarti di cucina e dei rifiuti urbani indifferenziati residuali, devono essere rispettati i seguenti criteri minimi:

- a) una frequenza di svuotamento di almeno una volta la settimana per i contenitori dedicati al conferimento della frazione indifferenziata residuale; in casi particolari, laddove esigenze tecniche ed economiche di organizzazione dei servizi lo richiedano e le condizioni dei luoghi lo rendano possibile senza determinazione di criticità igienico – sanitarie, la predetta frequenza minima può essere ridotta a una volta al mese;
- b) una frequenza di svuotamento di almeno due volte la settimana per i contenitori dedicati al conferimento della frazione organica; in casi particolari, laddove esigenze tecniche ed economiche di organizzazione dei servizi lo richiedano e le condizioni dei luoghi lo rendano possibile senza determinazione di criticità igienico – sanitarie, la predetta frequenza minima può essere ridotta a una volta la settimana.

2. Il lavaggio e l'igienizzazione dei contenitori della frazione organica ed indifferenziata sono eseguiti dal gestore del servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti con frequenza minima bimestrale, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle diverse tipologie di rifiuto.

3. Gli utenti sono tenuti, comunque, a mantenere puliti e disinfettati i contenitori.

Art. 16 – Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni

1. Ai fini della raccolta domiciliare, l'utenza è giuridicamente obbligata ad accettare in comodato e a custodire i contenitori assegnati, in quanto tale attrezzatura è funzionale al regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale.

2. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento. E' fatto altresì divieto agli utenti di usare, spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati ad altri ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli di altri.

3. Gli utenti sono tenuti a usare i suddetti contenitori secondo le disposizioni del presente Regolamento, ad astenersi da modifiche strutturali e da danneggiamenti degli stessi, provvedendo alla loro custodia secondo la dovuta diligenza. Sono a carico dell'utente eventuali danni derivanti dall'uso o dal posizionamento impropri dei cassonetti

4. La tipologia e la capacità dei contenitori sono stabilite sulla base della produzione attesa di rifiuti da parte delle utenze, determinata con rilevamenti specifici oppure applicando le stime e le statistiche fornite dalla ricerca più avanzata nel settore. Per le utenze non domestiche, la tipologia e la capacità dei contenitori sono determinati conformemente ai predetti principi tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento.

5. Laddove si verificano esigenze particolari, previa valutazione, possono essere concesse variazioni delle dotazioni iniziali di contenitori al fine di consentire all'utenza la corretta fruizione dei servizi di raccolta. Per le utenze non domestiche, le suddette variazioni non devono determinare il superamento dei limiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento. La richiesta di variazione da parte degli utenti deve essere presentata al servizio di *Numero Verde*.

Art. 17 – Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare

1. Ai fini dello svuotamento o del ritiro da parte del gestore del servizio, i contenitori destinati alla raccolta domiciliare devono essere esposti su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico fuori del proprio numero civico a cura degli utenti, o di persone dagli stessi preposte, nei giorni e negli orari stabiliti e comunicati dal gestore del servizio.

2. L'esposizione dei contenitori su suolo privato è ammessa solo nei casi in cui l'uso del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico non sia tecnicamente possibile, previo accertamento da parte del gestore del servizio. In tale caso, il proprietario o l'amministratore dell'immobile devono autorizzare l'accesso alle aree private del gestore del servizio per lo svuotamento o per il ritiro dei contenitori.

3. Dopo l'avvenuto svuotamento da parte del gestore del servizio, gli utenti sono tenuti a riposizionare i contenitori nelle aree private pertinenti di cui all'art. 14 del presente Regolamento entro il termine della giornata in cui è avvenuto il servizio di svuotamento.

Art. 18 – Smarrimento e sottrazione dei contenitori per la raccolta domiciliare

1. Gli utenti sono tenuti a comunicare al gestore del servizio lo smarrimento dei contenitori o il loro danneggiamento avvalendosi del *Numero Verde*.

2. Ove lo smarrimento o il danneggiamento non siano imputabili al detentore, la sostituzione è effettuata a carico del gestore del servizio.

Art. 19 – Trasporto e pesatura dei rifiuti urbani ed assimilati

1. Il trasporto dei rifiuti è eseguito con mezzi idonei a garantire la tutela dell'ambiente e della salute e il rispetto dei principi di sicurezza della circolazione e dei soggetti che li conducono.

2. La pesatura è effettuata dal soggetto incaricato dell'esecuzione del servizio di raccolta e trasporto al momento del conferimento finale delle frazioni merceologiche raccolte. I bindelli di pesatura devono essere conservati a cura del gestore del servizio.

Art. 20 – Divieti riferiti agli imballaggi

1. Ai sensi dell'art. 226 del D.lgs. 152/2006, è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, a eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata, nei limiti previsti dal comma 3.

3. Ai sensi dell'art. 221, comma 4, del D.lgs. 152/2006, gli utilizzatori di imballaggi sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori di imballaggi e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani determinati ai sensi dei successivi articoli 48 e 49.

Art. 21 – Campagne di comunicazione

1. Il COMUNE DI MONTEROTONDO reputa la comunicazione con i cittadini lo strumento fondamentale per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) informazione sulle motivazioni ambientali, economiche e normative di una corretta gestione dei rifiuti;
- b) introduzione della consapevolezza delle conseguenze della produzione di rifiuti;
- c) educazione alla prevenzione e alla riduzione della produzione di rifiuti;
- d) informazione sulle modalità e sui vantaggi del trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e scarti vegetali;
- e) educazione all'uso dei servizi di raccolta differenziata.

2. Ai fini del comma 1, vengono organizzate periodiche campagne di sensibilizzazione ed informazione destinati a tutte le utenze, domestiche e non domestiche, presenti nel territorio.

Art. 22 – Servizi dedicati

1. Al fine di agevolare le utenze nella fruizione dei servizi di raccolta differenziata, il COMUNE DI MONTEROTONDO garantisce un servizio telefonico di *customer care*.

2. Attraverso il *Numero verde*, gli utenti possono:

- a) ottenere informazioni sui servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti in merito a modalità di conferimento dei rifiuti, orari, tipi di materiali oggetto di raccolta;
- b) richiedere l'assegnazione o la sostituzione di contenitori;
- c) prenotare i servizi a chiamata;
- d) ottenere informazioni sull'ubicazione e sugli orari di apertura dell'ISOLA ECOLOGICA;
- e) segnalare eventuali disservizi e presentare reclami.

Art. 23 – Servizio di sportello

1. Ai fini della comunicazione con gli utenti per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, il gestore del servizio garantisce un servizio di sportello destinato alle utenze domestiche e non domestiche.

2. Presso tale sportello, gli utenti devono presentare le comunicazioni e possono ottenere informazioni secondo quanto disposto dal presente Regolamento sull'applicazione della tariffa rifiuti.

CAPO II – Criteri operativi per l'organizzazione delle singole raccolte

SEZIONE I – Rifiuti urbani non pericolosi e rifiuti speciali assimilati a quelli urbani

Art. 24 – Raccolta dei rifiuti di carta e di cartone

1. Il COMUNE DI MONTEROTONDO stabilisce il sistema di raccolta dei rifiuti di carta e di cartone tra quelli di seguito indicati:

- a) raccolta domiciliare di materiale sfuso e piegato in pacchi o inserito in appositi contenitori consegnati dal gestore del servizio;

b) il posizionamento di cassonetti stradali.

2. Il conferimento separato dei rifiuti di carta e di cartone riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) libri, giornali, riviste, quaderni privi di parti estranee (di metallo, plastica o tessuto) e di fogli plastificati;
- b) fogli per fotocopiatrici, stampanti e fax;
- c) imballaggi di carta e cartone privi di parti estranee;
- d) imballaggi in poliaccoppiato per alimenti.

3. Non devono essere conferiti con i rifiuti di carta e di cartone, i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) la carta patinata e plastificata;
- b) la carta oleata;
- c) la carta copiativa;
- d) la carta chimica;
- e) la carta stagnola;
- f) la carta e il cartone sporchi o imbevuti di sostanze pericolose.

4. Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi di carta e di cartone prima del conferimento.

5. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguato di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta e, per quanto concerne le utenze non domestiche, entro i limiti quantitativi stabiliti dal gestore del servizio.

6. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell'utenza servita e della realtà territoriale specifica.

7. E' ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso l'ISOLA ECOLOGICA presente nel territorio comunale, o il loro conferimento tramite l'isola ecologica mobile ove predisposta.

Art. 25 – Raccolta dei rifiuti di imballaggi di plastica

1. Il COMUNE DI MONTEROTONDO stabilisce il sistema di raccolta dei rifiuti di imballaggi di plastica tra quelli di seguito indicati:

- a) l'assegnazione di contenitori domiciliari;
- b) il posizionamento di cassonetti stradali.

2. Il conferimento separato dei rifiuti di imballaggi di plastica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguarda i seguenti materiali:

- a) bottiglie dell'acqua minerale;
- b) bottiglie di bibite;
- c) bottiglie per olio da cucina;
- d) flaconi di prodotti per il lavaggio di biancheria e stoviglie;
- e) flaconi di prodotti per la pulizia della casa;
- f) flaconi di sapone liquido;
- g) contenitori di prodotti per l'igiene della persona;
- h) vaschette per alimenti;
- i) sacchetti della spesa;
- j) sacchetti per congelatore;
- k) cassette per frutta e verdura;
- l) retine per frutta e verdura;
- m) confezioni sagomate per le uova;
- n) confezioni sagomate per cancelleria e giocattoli;
- o) reggette per pacchi;
- p) imballaggi per beni durevoli, tipo polistirolo, pluriball;

q) pellicole in plastica per imballaggi.

3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti di plastica diversi dagli imballaggi e di imballaggi di plastica con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.

4. Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi di plastica prima del conferimento.

5. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare possono essere dotate di una tipologia e di un numero adeguati di cassonetti, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi conferiti e dalle frequenze di raccolta. In alternativa, le singole utenze possono essere dotate di un congruo numero di sacchi a perdere relazionato alle reali necessità derivanti dai quantitativi conferiti e dalle frequenze di raccolta. In entrambi i casi suddetti, per quanto concerne le utenze non domestiche, l'assegnazione dei cassonetti e dei sacchi a perdere è disposta entro i limiti quantitativi previsti dall'articolo 47.

6. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell'utenza servita e della realtà territoriale specifica.

7. È ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso l'ISOLA ECOLOGICA presente nel territorio comunale, o il loro conferimento tramite l'isola ecologica mobile appositamente predisposta.

Art. 26 – Raccolta dei rifiuti di imballaggi di alluminio e banda stagnata

1. Il COMUNE DI MONTEROTONDO stabilisce il sistema di raccolta dei rifiuti di imballaggi di alluminio e banda stagnata tra quelli di seguito indicati:

- a) l'assegnazione di contenitori domiciliari;
- b) il posizionamento di cassonetti stradali.

2. Il conferimento separato dei rifiuti di imballaggi di alluminio e banda stagnata riguarda i seguenti materiali:

- a) lattine e imballaggi in genere di alluminio;
- b) lattine e imballaggi in genere di banda stagnata.

3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi dagli imballaggi di alluminio e di banda stagnata e di imballaggi con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.

4. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare possono essere dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, quali cassonetti, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi conferiti e dalle frequenze di raccolta. In alternativa, le singole utenze possono essere dotate di un congruo numero di sacchi a perdere relazionato alle reali necessità derivanti dai quantitativi conferiti e dalle frequenze di raccolta. In entrambi i casi suddetti, per quanto concerne le utenze non domestiche, l'assegnazione dei contenitori, quali cassonetti, e dei sacchi a perdere è disposta entro i limiti quantitativi stabiliti dal gestore del servizio.

5. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell'utenza servita e della realtà territoriale specifica.

6. È ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso l'ISOLA ECOLOGICA presente nel territorio comunale, o il loro conferimento tramite l'isola ecologica mobile appositamente predisposta.

Art. 27 – Raccolta congiunta dei rifiuti di imballaggi in plastica e di imballaggi di alluminio e banda stagnata

1. Il COMUNE DI MONTEROTONDO può organizzare la raccolta congiunta dei rifiuti di imballaggi in plastica e di imballaggi di alluminio e di banda stagnata ove ciò risponda a criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza ovvero fino a quando non sarà attivata la raccolta differenziata dei

rifiuti di imballaggio di alluminio e banda stagnata nei modi indicati nel precedente articolo 26. La raccolta congiunta delle predette frazioni di rifiuti può essere organizzata attraverso:

- a) l'assegnazione di contenitori domiciliari;
- b) il posizionamento di cassonetti stradali.

2. La raccolta congiunta dei rifiuti di imballaggi in plastica e di imballaggi di alluminio e di banda stagnata riguarda le frazioni di rifiuto specificate rispettivamente negli artt. 25 e 26. Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi da quelli ivi indicati e di imballaggi con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.

3. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare possono essere dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, quali cassonetti, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi conferiti e dalle frequenze di raccolta. In alternativa, le singole utenze possono essere dotate di un congruo numero di sacchi a perdere relazionati alle reali necessità derivanti dai quantitativi conferiti e dalle frequenze di raccolta. In entrambi i casi suddetti, per quanto concerne le utenze non domestiche, l'assegnazione dei contenitori, quali cassonetti, e dei sacchi a perdere è disposta entro i limiti quantitativi stabiliti dal gestore del servizio.

4. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell'utenza servita e della realtà territoriale specifica.

5. E' ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso l'ISOLA ECOLOGICA, secondo quanto previsto dall'art. 49, quando presente nel territorio comunale, o il loro conferimento tramite l'isola ecologica mobile se predisposta.

Art. 28 - Raccolta dei rifiuti di vetro

1. Il COMUNE DI MONTEROTONDO stabilisce il sistema di raccolta dei rifiuti di vetro tra quelli di seguito indicati:

- a) l'assegnazione di contenitori domiciliari;
- b) il posizionamento di contenitori stradali.

2. Il conferimento separato dei rifiuti di vetro riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- bottiglie dell'acqua minerale;
- bottiglie di bibite e bevande;
- barattoli per alimenti;
- contenitori di prodotti per l'igiene della persona;
- damigiane;
- oggetti di vetro in genere e loro frammenti.

3. Non è ammesso il conferimento dei seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) lampadine elettriche e lampadine al *neon*;
- b) oggetti di ceramica, porcellana, terracotta, *arcopal*, *pyrex*;
- c) termometri, occhiali, specchi, vetro retinato, vetro opale, cristallo.

4. Non è ammesso il conferimento di imballaggi di vetro con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.

5. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta e, per quanto concerne le utenze non domestiche, entro i limiti quantitativi previsti dall'articolo 49.

6. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell'utenza servita e della realtà territoriale specifica.

7. E' ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso l'ISOLA ECOLOGICA presente nel territorio comunale, o il loro conferimento tramite l'isola ecologica mobile appositamente predisposta. In ogni caso, gli oggetti di vetro di dimensioni ingombranti, e comunque tali da non poter essere inseriti nei contenitori (domiciliari o stradali), devono essere consegnati all'ISOLA ECOLOGICA presente nel territorio comunale, o presso l'isola ecologica mobile appositamente predisposta ovvero consegnati al servizio di raccolta domiciliare su chiamata di cui all'art. 35.

Art. 29 – Raccolta dei rifiuti a matrice organica

1. Nel territorio del COMUNE DI MONTEROTONDO, la raccolta dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina è eseguita tramite contenitori domiciliari.

2. Il conferimento separato dei rifiuti organici umidi riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) resti di frutta e di verdura;
- b) avanzi di cibo cotti o crudi;
- c) carta biodegradabile da cucina sporca o imbevuta di sostanze alimentari;
- d) gusci di uova;
- e) semi e granaglie;
- f) truciolo e segatura da legno non trattato, piccoli pezzi di legno non trattato;
- g) capelli recisi;
- h) cenere spenta (da caminetto o stufa);
- i) fondi di caffè e filtri del tè;
- j) fiori recisi e piccole piante da appartamento;
- k) lettiere biodegradabili di piccoli animali domestici.

3. Non è ammesso il conferimento dei rifiuti non biodegradabili.

4. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta e, per quanto concerne le utenze non domestiche, entro i limiti quantitativi stabiliti dal gestore del servizio.

5. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale, delle caratteristiche dell'utenza servita, della stagione e della tipologia di materiale raccolto.

6. In ambiti territoriali caratterizzati da unità abitative aventi prevalentemente spazi pertinenziali atti alla pratica del compostaggio domestico, l'Amministrazione comunale può stabilire di non attivare uno specifico servizio di raccolta differenziata.

Art. 30 – Raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali

1. La raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali è eseguita tramite conferimento degli stessi presso l'ISOLA ECOLOGICA.

2. Il conferimento separato degli scarti vegetali riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) sfalcio dei prati;
- b) foglie e fiori;
- c) ramaglie da potature;
- d) resti di alberi e piante;
- e) resti vegetali derivanti dalla pulizia di orti e giardini.

3. Non è ammesso il conferimento dei rifiuti non biodegradabili.

Art. 31 – Raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti

1. La raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti avviene tramite appositi contenitori stradali ovvero con consegna presso l'ISOLA ECOLOGICA presente nel territorio comunale.
2. Per la raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti, l'Amministrazione comunale può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato. A tale scopo, sono stipulate convenzioni con i soggetti interessati per regolamentare le modalità della raccolta, la tipologia, la quantità, il posizionamento e la frequenza di svuotamento dei contenitori.
3. Il conferimento separato riguarda, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti materiali:
 - a) indumenti usati;
 - b) accessori dell'abbigliamento tipo cinture, borsette;
 - c) scarpe;
 - d) coperte.

Art. 32 – Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni

1. Le parti anatomiche riconoscibili nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono disciplinate dal D.P.R. 254/2003, Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 179/2002.
2. Per rifiuti da esumazione ed estumulazione, si intendono i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - a) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio: maniglie);
 - c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - e) resti metallici di casse (ad esempio: zinco, piombo).
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".
5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.
6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/2006 per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
7. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.
8. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione degli assi e dei resti delle casse utilizzate per la sepoltura e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
9. Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:
 - a) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
 - b) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
10. I materiali lapidei, inerti, provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

11. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.

12. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del/degli Uffici comunali competenti.

Art. 33 – Rifiuti inerti

1. Le utenze domestiche non possono consegnare presso l'ISOLA ECOLOGICA presente nel territorio comunale, rifiuti inerti derivanti da lavori di costruzione o demolizione edile manutenzione o riparazione edile eseguiti presso le utenze domestiche stesse.

Art. 34 – Altri rifiuti urbani non pericolosi e speciali assimilati a quelli urbani

1. Nel rispetto dei principi e delle finalità delle vigenti norme sulla gestione dei rifiuti, ivi comprese quelle del presente Regolamento, il Comune organizza la raccolta differenziata dei seguenti altri rifiuti urbani non pericolosi e speciali assimilati:

- a) oli vegetali;
- b) metalli;
- c) legno;
- d) pneumatici.

2. La consegna dei suddetti rifiuti avviene presso l'ISOLA ECOLOGICA presente nel territorio comunale, o presso l'isola ecologica mobile appositamente predisposta.

3. Per le utenze non domestiche, i servizi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 sono attivi nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione, ai sensi degli articoli 48 e 49.

SEZIONE II – Rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli

Art. 35 – Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli

1. La raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli avviene a domicilio ovvero con consegna diretta da parte dell'utente presso l'isola ecologica quando è presente nel territorio comunale.

2. Il servizio di raccolta a domicilio viene eseguito su specifica richiesta dell'utente comunicata al *Numero Verde* al fine di fissare un appuntamento per il ritiro.

3. I rifiuti ingombranti e di beni durevoli, per la raccolta a domicilio, devono essere esposti fuori dell'abitazione in prossimità della via pubblica nei giorni e negli orari concordati con il *Numero Verde*. L'utente deve posizionare il materiale ordinatamente e in modo da occupare il minimo spazio possibile e da non arrecare pregiudizio, intralcio o pericolo per la sicurezza e la circolazione di persone e veicoli. E' vietata l'esposizione sulla via pubblica del materiale in giorni e orari diversi da quelli concordati con il *Numero Verde*.

4. Il servizio di raccolta a domicilio è riservato alle utenze domestiche.

5. Le operazioni di recupero e di smaltimento dei beni durevoli contenenti sostanze dannose per l'ambiente e per la salute sono eseguite nel rispetto della vigente normativa. L'utente deve, quindi, astenersi da manomissioni di tali beni che possano comportare la dispersione di sostanze dannose per l'ambiente e per la salute.

Art. 36 – Cantieri edili

1. I titolari di imprese che operano nell'ambito di cantieri edili siti sul territorio comunale sono tenuti a comunicare al gestore del servizio il luogo ove è ubicato il cantiere, la durata dei lavori, la tipologia e la quantità di rifiuti solidi assimilati a quelli urbani che mediamente saranno prodotti.

2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, il gestore del servizio organizza e fornisce un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi assimilati a quelli urbani, stabilendo il tipo, la capacità e il numero dei contenitori necessari.

3. Per i servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi assimilati a quelli urbani prodotti nel cantiere, forniti ai sensi del presente articolo, il gestore del servizio richiede ai titolari delle predette imprese un corrispettivo commisurato all'entità dei servizi medesimi.

4. I titolari di imprese che operano nell'ambito dei cantieri edili sono tenuti, altresì, a verificare il corretto utilizzo dei contenitori forniti e la corretta differenziazione dei rifiuti solidi assimilati a quelli urbani conferiti.

SEZIONE III – Rifiuti urbani pericolosi

Art. 37 – Raccolta di pile esauste e di farmaci scaduti (per le utenze domestiche)

1. Le pile esauste e i farmaci scaduti provenienti da utenze domestiche devono essere conferiti separatamente negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.

2. I contenitori per le pile esauste sono collocati prevalentemente presso i rivenditori.

3. I contenitori per i farmaci scaduti sono collocati all'interno delle farmacie o, se impossibilitate, nelle immediate vicinanze delle farmacie medesime.

Art. 38 – Altri rifiuti urbani pericolosi (per le utenze domestiche)

1. Nel rispetto dei principi e delle finalità delle vigenti norme sulla gestione dei rifiuti, ivi comprese quelle del presente Regolamento, il Comune organizza la raccolta differenziata dei seguenti altri rifiuti urbani pericolosi:

- a) oli minerali;
- b) batterie di veicoli a motore (accumulatori al piombo);
- c) lampade al neon;
- d) vernici.

2. La consegna dei suddetti rifiuti avviene presso l'ISOLA ECOLOGICA presente nel territorio comunale, o tramite l'isola ecologica mobile se predisposta.

SEZIONE IV – Rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati a quelli urbani indifferenziati residuali

Art. 39 – Raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali

1. La raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali è eseguita tramite contenitori domiciliari.

2. Per rifiuti indifferenziati residuali, si intendono i vari materiali non recuperabili (se non dal punto di vista energetico) ed i materiali per i quali non esiste una specifica raccolta che ne consenta il conferimento separato.

3. Fra i rifiuti indifferenziati, in ogni caso, è vietato immettere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) carta e cartone;
- b) imballaggi di plastica;
- c) imballaggi di alluminio e banda stagnata;
- d) rifiuti organici umidi costituiti da scarti di cucina;
- e) scarti vegetali;
- f) legno;
- g) imballaggi e altri oggetti di vetro;
- h) pile esauste e farmaci scaduti;
- i) indumenti usati e tessili;

- j) beni ingombranti e beni durevoli;
- k) rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani;
- l) rifiuti inerti da lavorazioni edili;
- m) qualsiasi rifiuto per il quale non sia stata istituita un'apposita raccolta differenziata.

4. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta e, per quanto concerne le utenze non domestiche, entro i limiti quantitativi stabiliti dal gestore del servizio.

5. In ogni caso, gli utenti devono racchiudere i rifiuti indifferenziati residuali in sacchi di plastica, avendo cura di avvolgere con materiale isolante gli oggetti acuminati e taglienti.

6. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda della tipologia di utenza servita e della realtà territoriale specifica.

SEZIONE V - Lavaggio, spazzamento e pulizia del territorio

Art. 40 – Lavaggio e spazzamento delle strade e delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico

1. Fatto salvo il divieto di sporcare il suolo pubblico e il divieto di abbandono di rifiuti, l'Amministrazione comunale organizza il servizio di lavaggio e spazzamento delle strade e delle aree pubbliche nonché delle strade e delle aree private soggette a uso pubblico, determinando il tipo e le modalità delle operazioni da eseguire e le relative frequenze ai fini della pulizia dei predetti luoghi e della rimozione dei rifiuti di qualunque natura e provenienza ivi giacenti.

2. Il gestore del servizio interviene per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico, ivi comprese le rive dei corsi d'acqua.

3. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, e quelli, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua, raccolti dal servizio pubblico, sono gestiti con modalità adeguate alla diversa natura dei rifiuti stessi in conformità alla normativa vigente in materia.

4. Allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici, sono installati, in detti spazi, appositi cestini e attrezzature similari. E' vietato conferire in tali contenitori rifiuti urbani domestici o rifiuti speciali, assimilati e non. Il numero dei contenitori e delle attrezzature destinate a tale scopo, nonché le relative frequenze di svuotamento, sono determinate dall'Amministrazione comunale.

5. La tipologia dei servizi, le modalità di esecuzione e le frequenze sono individuati dall'Amministrazione comunale in funzione della realtà territoriale, tenuto conto, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibili, delle eventuali specifiche esigenze.

Art. 41 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

1. I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico, per l'esercizio di bar, ristoranti, trattorie, alberghi, chioschi, parcheggi auto e simili, sono tenuti alla pulizia delle aree occupate, indipendentemente dai tempi in cui è eseguito il servizio pubblico di spazzamento e lavaggio della via o della piazza in cui tali aree sono collocate.

2. I gestori di pubblici esercizi sono tenuti a predisporre appositi contenitori a uso degli utenti per il conferimento differenziato dei rifiuti che possono derivare dall'attività di somministrazione esercitata, quali a titolo esemplificativo non esaustivo: carta, *cellophane*, bicchieri, vaschette e altri contenitori per alimenti, residui di cibo, mozziconi di sigarette, gomme da masticare. I gestori predetti sono altresì tenuti alla pulizia dell'area esterna eventualmente interessata.

SEZIONE VI – Gestione di categorie particolari di rifiuti

Art. 42 – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del D.lgs. 151/2005, per apparecchiature elettriche ed elettroniche, si intendono le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti di cui all'Allegato I A del Decreto citato e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua.

2. Per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o RAEE, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del D.lgs. 151/2005, si intendono i beni, di cui al comma 1, dei quali il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), del D.lgs. 151/2005, a seguito di proroga operata dal D.L. 81/2007 convertito nella L. 127/2007, dalla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo Decreto:

a) i Comuni assicurano la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in altri Comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di destinazione;

b) i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata a un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; provvedono, altresì, alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate e al trasporto presso i centri istituiti ai sensi delle lettere a) e c) di quelle non suscettibili di reimpiego;

c) fatto salvo quanto stabilito dalle lettere a) e b), i produttori o i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del D.lgs. 151/2005.

4. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 151/2005, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto dall'art. 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto citato, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulti evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

5. I RAEE di dimensioni ingombranti prodotti dai nuclei domestici del territorio del Comune di Moterotondo, devono essere consegnati separatamente al servizio pubblico di raccolta secondo le modalità di cui all'art. 35, quelli non ingombranti devono essere consegnati direttamente presso le Stazioni di conferimento.

6. Per quanto non disposto nel presente articolo in merito ai RAEE, si rinvia alla direttiva 2000/53/CE, alla direttiva 2002/95/CE, alla direttiva 2003/108/CE e al relativo decreto legislativo di attuazione 25 luglio 2005, n. 151. Ai sensi dell'art. 227, comma 1, lettera a), del D.lgs. 152/2006, relativamente alla data di entrata in vigore delle singole disposizioni del citato provvedimento, nelle more dell'entrata in vigore di tali disposizioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 43 – Altre categorie particolari di rifiuti

1. Per la gestione dei rifiuti sanitari, si applicano le disposizioni del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

2. Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, si applicano le disposizioni di cui alla Direttiva 2000/53/CE e al D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata Direttiva 2000/53/CE. Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, non disciplinati dal D.lgs. 209/2003, si applica l'art. 231 del D.lgs. 152/2006.

3. Per il recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto, si applicano le disposizioni del DM 29 luglio 2004, n. 248.

CAPO III – Manifestazioni pubbliche e mercati

Art. 44 – Manifestazioni pubbliche istituzionalizzate

1. Il competente Ufficio predispone/aggiorna l'elenco delle manifestazioni pubbliche istituzionalizzate, che si svolgono su suolo pubblico o comunque soggetto ad uso pubblico recante, per ciascuna di esse, in quali giorni e orari dette manifestazioni si svolgono, il tipo di attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, l'eventuale sosta prolungata di *roulotte* e *camper*, il tipo di affluenza attesa.

2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, per tali manifestazioni, il gestore del servizio organizza e fornisce un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità e il numero di contenitori necessari ed esegue il servizio di pulizia delle aree interessate. Gli oneri per tali servizi rientrano nei costi generali del servizio di gestione dei rifiuti.

3. Gli organizzatori delle manifestazioni pubbliche istituzionalizzate sono tenuti a invitare i frequentatori a non abbandonare al suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli e a collocarli negli appositi contenitori messi a disposizione/forniti dal gestore del servizio.

Art. 45 – Manifestazioni pubbliche non istituzionalizzate

1. Gli organizzatori di manifestazioni, compresi gli spettacoli viaggianti, che si svolgono su suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico, non rientranti tra quelle istituzionalizzate di cui all'art. 44, sono tenuti a comunicare al gestore del servizio in quali giorni e orari dette manifestazioni si svolgono, il tipo di attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, che sono previste nel corso delle stesse, l'eventuale sosta prolungata di *roulotte* e *camper*, e il tipo di affluenza attesa.

2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, il gestore del servizio organizza e fornisce un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità e il numero di contenitori necessari ed esegue il servizio di pulizia delle aree interessate.

3. Per i servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso delle manifestazioni pubbliche e di pulizia delle aree interessate, forniti ai sensi del presente articolo, il gestore del servizio richiede agli organizzatori delle manifestazioni predette un corrispettivo determinato e riscosso ai sensi del Regolamento sull'applicazione della tariffa.

4. Gli organizzatori di manifestazioni pubbliche sono altresì tenuti a invitare i frequentatori a non abbandonare al suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli e a collocarli negli appositi contenitori messi a disposizione/forniti dal gestore del servizio.

Art. 46 – Mercati

1. Laddove si svolgano i mercati all'ingrosso e al dettaglio, su aree pubbliche o comunque soggette a uso pubblico, coperte o scoperte, si organizza un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti destinato specificamente a detti mercati, prevedendo dotazioni di contenitori adeguati al tipo di produzione di rifiuti attesa nel corso dei medesimi.

2. Gli esercenti il commercio in forma ambulante nei mercati di cui al comma 1 sono tenuti a lasciare pulita l'area occupata e a conferire separatamente i rifiuti prodotti collocandoli negli appositi contenitori messi a disposizione/forniti dal gestore del servizio.

3. Agli esercenti il commercio in forma ambulante nei mercati di cui al comma 1, il gestore del servizio richiede il versamento di un corrispettivo determinato e riscosso ai sensi del Regolamento sull'applicazione della tariffa.

CAPO IV – Destinazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani

Art. 47 – Destinazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani

1. I rifiuti raccolti separatamente per frazioni merceologiche omogenee o congiunte sono inviati a impianti pubblici e privati che li trattano ai fini della valorizzazione e del recupero.
2. I rifiuti di imballaggio di cui al Titolo II della parte IV del D.lgs. 152/2006, sono inviati alle strutture dei Consorzi di filiera del CONAI: CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE, RILEGNO. I rapporti tra il Comune ed i singoli Consorzi di filiera sono disciplinati dall'Accordo ANCI – CONAI, di rilevanza nazionale, nonché da apposite Convenzioni stipulate tra le parti.
3. I rifiuti indifferenziati residuali sono destinati al recupero di energia attraverso termovalorizzatori ovvero allo smaltimento in discarica, nel rispetto della vigente normativa in materia di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

TITOLO III ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 48 – Criteri generali dell'assimilazione

1. I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e smaltimento, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) i rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani sono individuati, per qualità e quantità, dal presente Regolamento sulla base dei criteri legislativi vigenti;
 - b) i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, devono essere conferiti nel rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi di cui all'art. 49;
 - c) i rifiuti speciali non pericolosi devono avere natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
 - d) la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani è assicurata dal gestore del servizio tramite idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati e delle raccolte differenziate delle varie frazioni omogenee di cui sono costituiti tali rifiuti;
 - e) i rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani, oggetto delle succitate raccolte delle frazioni differenziate e indifferenziate, devono essere destinati alle operazioni di smaltimento;
 - f) i rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani devono essere compatibili sia con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati nel territorio del Comune di Monterotondo sia con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo di gestione dei rifiuti urbani;
 - g) i principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, di cui all'art. 198, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, relativi ai servizi pubblici di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani devono essere rispettati dal gestore del servizio, essendo stata verificata la sussistenza delle reali necessità e possibilità di attivare, nel territorio di competenza e per tutte le utenze interessate, un servizio di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, conforme e rispondente ai criteri e alle finalità contenute nella legislazione vigente, secondo i limiti qualitativi e quantitativi di assimilazione stabiliti nel presente Regolamento, nonché a parità di condizioni e qualità delle prestazioni che si intendono offrire, a un costo equo e concorrenziale, a livello di mercato.
2. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara a evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'Ambito ai sensi dell'art. 202 del D.lgs. 152/2006, la gestione dei rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento rientra nel regime di privativa comunale ai sensi dell'art. 198, comma 1, del D.Lgs. 152/2006.

3. Il mancato rispetto dei parametri qualitativi e il superamento dei limiti individuati nei criteri quantitativi, di cui al presente Regolamento, da parte delle succitate attività produttive o di servizio, determina l'applicazione di sanzioni amministrative, secondo quanto disposto dall'art. 60.

Art. 49 – Criteri di assimilazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti speciali

1. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani avviene per qualità e per quantità, secondo il presente Regolamento e in conformità alla legislazione vigente.

Art. 50 – Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali non assimilati

1. I produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e da quelli speciali assimilati e assolvono i propri obblighi con le seguenti priorità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;
- e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.lgs. 152/2006.

TITOLO IV COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 51 – Definizione di compostaggio domestico

1. Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.

2. Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.

3. Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro – industriale, industriale ed artigianale.

Art. 52 – Il compostaggio domestico nel territorio del COMUNE DI MONTEROTONDO

1. L'Amministrazione comunale sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.

2. Assicura, inoltre, un'adeguata comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico.

Art. 53 – Finalità del compostaggio domestico

La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:

ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
riprodurre in forma controllata e vigilata i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost.

Art. 54 – Rifiuti compostabili

Possono essere compostati i seguenti materiali:

rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del tè privi di fermagli metallici, gusci di uova);

- b) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
- c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;
- d) cenere di combustione di scarti vegetali.

2. È raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale. È altresì da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.

3. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo non esaustivo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

4. Gli scarti di cucina e gli scarti vegetali possono essere utilizzati per il mantenimento dei propri animali domestici.

Art. 55 – Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini

1. Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio o altra tecnica idonea. L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune; nell'istanza di inserimento nell'Albo dei compostatori di cui all'art. 56, l'utente deve indicare in quale luogo pratica il compostaggio.

2. Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

3. Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro. A tale scopo, si raccomanda di:

- a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
- b) miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
- c) rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- d) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
- e) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.

4. La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.

5. Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in proprietà condominiale, è necessario l'assenso di tutti i condomini, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei compostatori o che, comunque, non praticano il compostaggio domestico.

Art. 56 – Albo dei compostatori e riduzione tariffaria

1. Gli utenti che intendono destinare sia gli scarti di cucina sia gli scarti verdi al compostaggio domestico, non conferendoli, quindi, al servizio pubblico di gestione, sono tenuti a comunicarlo al gestore del servizio ovvero.

2. La suddetta comunicazione è resa tramite un apposito modulo distribuito gratuitamente dal gestore del servizio ed è accompagnata dalla richiesta di essere iscritti nell'Albo dei compostatori. L'Albo dei compostatori è l'elenco degli utenti che trattano in modo autonomo i rifiuti compostabili, secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione.

3. Gli utenti iscritti nell'Albo dei compostatori beneficiano di una riduzione dell'importo dovuto a titolo di TARIFFA RIFIUTI, secondo quanto disposto rispettivamente dal Regolamento sull'applicazione della tariffa rifiuti.

Art. 57 – Controlli, cancellazione dall'Albo dei compostatori, sanzioni, decadenza della riduzione tributaria

1. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il gestore del servizio predispone controlli presso il domicilio degli iscritti all'Albo dei compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio.

2. Detti controlli verificheranno altresì l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati. La presenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati è sanzionata ai sensi dell'art. 60.

3. Dei suddetti controlli è redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente.

4. Qualora il controllo di cui ai commi 1 e 2 accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico, l'utente medesimo è sanzionato ai sensi dell'art. 60 ed è invitato, con apposita annotazione nel verbale di cui al comma 3, ad adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine, è eseguito un nuovo controllo. Se il nuovo controllo dà esito negativo, è disposta la cancellazione dell'utente medesimo dall'Albo dei compostatori dalla data del primo controllo che ha dato esito negativo.

5. La cancellazione dall'Albo dei compostatori comporta la decadenza della riduzione tariffaria.

TITOLO V CONTROLLI, DIVIETI E SANZIONI

Art. 58 – Controlli sulle violazioni degli utenti

1. La Polizia Municipale è chiamata a vigilare sul rispetto del presente Regolamento e ad irrogare le sanzioni previste dallo stesso, analoghe attività potranno essere esercitate anche dall'Ente Gestore a mezzo di proprio personale appositamente autorizzato.

Art. 59 – Divieti

1. Oltre a quanto previsto, in merito a divieti, da altre disposizioni del presente Regolamento o dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di gestione dei rifiuti, è vietato:

- a) depositare all'interno e all'esterno dei cestini porta-rifiuti dislocati sul territorio qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere;
- b) esporre sacchi e cassonetti contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti dalle normative vigenti;
- c) l'utilizzo, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori diversi da quelli assegnati dal gestore del servizio agli utenti;
- d) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o di altro materiale, che non sia un mero elenco dei rifiuti conferibili sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- e) qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti;
- f) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di conferimento rispetto a quelle previste dal presente Regolamento;

- g) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- h) il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo;
- i) il conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante;
- j) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
- k) l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori;
- l) nel territorio del Comune, il conferimento di rifiuti provenienti da altri Comuni;
- m) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
- n) presso l'Isola Ecologica, l'abbandono di rifiuti all'interno e all'esterno dell'area;
- o) presso l'Isola Ecologica, la consegna di rifiuti fuori degli appositi contenitori;
- p) presso l'Isola Ecologica, la consegna di rifiuti di tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;
- q) presso l'Isola Ecologica, il danneggiamento delle strutture dell'area, fatte salve eventuali sanzioni di natura penale;
- r) per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di rifiuti di natura diversa da quella indicata nei criteri qualitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'Allegato;
- s) per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di quantità di rifiuti superiori a quelle determinate dai criteri quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'Allegato;
- t) in generale, conferire i rifiuti con modalità difformi da quelle previste nel presente Regolamento.

Art. 60 – Sanzioni

1. Tenuto conto degli articoli 114 e 117 della Costituzione e dell'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000, per le violazioni dei divieti di cui al presente articolo, ove non costituiscano reato e non siano altrimenti sanzionate da Leggi o Decreti, sono applicate ai trasgressori le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie con le modalità di cui alla Legge 689/1981, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora ne ricorrano i presupposti di Legge:

divieto	sanzione minima	sanzione massima
depositare all'interno e all'esterno dei cestini porta-rifiuti dislocati sul territorio qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere	€ 50,00	€ 500,00
esporre sacchi e cassonetti contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti dal gestore del servizio	€ 50,00	€ 500,00
l'utilizzo, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori diversi da quelli assegnati dal gestore del servizio agli utenti	€ 50,00	€ 500,00
l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o di altro materiale, che non sia un mero elenco dei rifiuti conferibili sui contenitori per la raccolta dei rifiuti	€ 50,00	€ 500,00
qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti	€ 50,00	€ 500,00
il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di conferimento rispetto a quelle previste dal presente Regolamento	€ 50,00	€ 500,00

il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi	€ 50,00	€ 500,00
il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo	€ 50,00	€ 500,00
il conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante	€ 50,00	€ 500,00
la combustione di qualunque tipo di rifiuto	€ 50,00	€ 500,00
l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori	€ 50,00	€ 500,00
il conferimento nel Comune di Monterotondo di rifiuti provenienti da altri Comuni	€ 50,00	€ 500,00
il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti	€ 50,00	€ 500,00
presso le Stazioni di conferimento del gestore del servizio, l'abbandono di rifiuti all'interno e all'esterno dell'area	€ 50,00	€ 500,00
presso le Stazioni di conferimento del gestore del servizio, la consegna di rifiuti fuori degli appositi contenitori	€ 50,00	€ 500,00
presso le Stazioni di conferimento del gestore del servizio, la consegna di rifiuti di tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati	€ 50,00	€ 500,00
presso le Stazioni di conferimento del gestore del servizio, il danneggiamento delle strutture dell'area, fatte salve eventuali sanzioni di natura penale	€ 50,00	€ 500,00
per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di rifiuti di natura diversa da quella indicata nei criteri qualitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani	€ 50,00	€ 500,00
per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di quantità di rifiuti superiori a quelle determinate dai criteri quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani	€ 50,00	€ 500,00
in generale, conferire i rifiuti con modalità difformi da quelle previste nel presente Regolamento.	€ 50,00	€ 500,00

2. Ai sensi dell'art. 255, comma 1, del D.lgs. 152/2006, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, del medesimo decreto (richiamato dal successivo comma 5 del presente articolo), chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, del D.lgs. 152/2006 (richiamato dall'art. 8, commi 1 e 2, del presente Regolamento), e 226, comma 2, del medesimo decreto (richiamato dall'art. 21, comma 2, del presente Regolamento), abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,00 a euro 620,00. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 155,00 euro.

3. Ai sensi dell'art. 255, comma 3, del D.lgs. 152/2006, chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'art. 192, comma 3, del D.lgs. 152/2006 (richiamato dall'art. 8, comma 3, del presente Regolamento) o non adempie all'obbligo di cui all'art. 187, comma 3, del medesimo decreto (richiamato dall'art. 9, comma 3, del presente Regolamento) è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza all'art. 192, comma 3, del D.lgs. 152/2006, ovvero all'adempimento dell'obbligo all'art. 187, comma 3, del D.lgs. 152/2006.

4. Ai sensi dell'art. 256, comma 1, del D.lgs. 152/2006, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta

autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.lgs. 152/2006, è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- a) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

5. Ai sensi dell'art. 256, comma 2, del D.lgs. 152/2006, le pene richiamate dal precedente comma 4, si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 192, commi 1 e 2 del D.lgs. 152/2006 (richiamato dall'art. 8, commi 1 e 2, del presente Regolamento).

6. Ai sensi dell'art. 262, comma 1, del D.lgs. 152/2006, fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie richiamate dai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 provvede il gestore del servizio.

TITOLO VI

DIRITTI DELL'UTENZA ALL'INFORMAZIONE E AZIONI POSITIVE

CAPO I - INFORMAZIONE

Art. 61 - Informazione all'utenza

1. L'Amministrazione, direttamente e/o tramite il gestore del servizio, provvede alla divulgazione delle informazioni relative alla definizione delle modalità di erogazione dei servizi in attuazione del presente Regolamento e sui comportamenti da tenersi da parte dei cittadini, nonché di ogni altra informazione atta a garantire la piena conoscenza di tutti i provvedimenti che regolano la materia.

Art. 62 - Carta dei servizi

1. Il gestore del servizio elabora, sulla base dei principi stabiliti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e di concerto con l'Amministrazione, la "Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani".

2. La "Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani" definisce gli standard qualitativi e i livelli dei servizi, le modalità di erogazione degli stessi, la dettagliata definizione delle frazioni differenziate, gli strumenti di informazione messi a disposizione dell'utenza, le procedure di reclamo e le forme di ristoro e di indennizzo per disservizi non causati da forza maggiore, nella misura e con le modalità stabilite nel Contratto di Servizio tra l'Amministrazione e il soggetto gestore.

3. Analogamente sono definite le carte dei servizi per la gestione di servizi integrativi di igiene e decoro urbano, del servizio di riscossione della tariffa e quelle di servizi erogati direttamente dall'Amministrazione.

Art. 63 - Pubblicità e campagne informative

1. L'Amministrazione e/o il soggetto gestore deve, con idonee modalità concordate a rendere noto nel dettaglio il servizio di gestione dei rifiuti di propria competenza, assicurando la più ampia e completa diffusione delle informazioni presso l'utenza, nonché:

- a) giorni, orari e modalità della raccolta dei rifiuti;
- b) modalità e frequenze dello spazzamento;
- c) modalità della raccolta differenziata attivata per ogni flusso merceologico, indicando giorni ed orari del conferimento;
- d) modalità del conferimento dei rifiuti ingombranti;
- e) servizio telefonico di assistenza agli utenti;

f) modalità e tariffe dei servizi a pagamento.

2. Il soggetto gestore rende noti i dati relativi alla quantità e al destino dei rifiuti raccolti per ciascuna frazione merceologica e ai risultati conseguiti nella raccolta differenziata.

CAPO II - AZIONI POSITIVE

Art. 64 - Prevenzione e cooperazione

1. L'Amministrazione e/o il soggetto gestore, anche attraverso accordi con le associazioni dei cittadini, le associazioni ambientaliste e di volontariato e i rappresentanti di categoria, provvedono a realizzare progetti e campagne informative ed educative volte alla cooperazione degli utenti nel miglioramento dei servizi e del decoro della città, nonché nelle azioni per favorire la riduzione nella produzione dei rifiuti, per l'incremento del recupero e riciclo dei materiali e promuovere e incentivare sistemi di gestione ambientale certificati, prevedendo anche forme di agevolazione e premialità.

2. L'Amministrazione promuove la pratica del Green Public Procurement (GPP)¹ sia nell'ambito delle proprie forniture che attraverso accordi volontari, protocolli d'intesa, accordi e contratti di programma con altre amministrazioni che operano nel territorio comunale, associazioni imprenditoriali e produttori.

3. L'Amministrazione promuove ed incentiva l'utilizzo di materiali e prodotti ad alta compatibilità ambientale che riducono l'utilizzo delle risorse naturali e minimizzano la produzione di rifiuti nel momento dello smaltimento del bene.

ITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 65 – Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dell'Unione Europea, statali e regionali vigenti e future in materia di gestione dei rifiuti.

Art. 66 – Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni con lo stesso confliggenti.

Art. 67 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

¹ Il parametro *acquisti verdi* è stato introdotto in base alle indicazioni del D.L. 203/03 che impone agli enti pubblici di acquistare almeno il 30% di forniture in materiale riciclato.



COMUNE DI MONTEROTONDO

(Provincia di Roma)

Area Tecnica – Servizio Attività Produttive

Ufficio Commercio, Agricoltura, Industria, Artigianato, Turismo, Trasporti, SUAP,
rapporti azienda e società partecipata

"Regolamento di gestione dell'ecocentro comunale"

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

Il presente Regolamento, nel rispetto dei criteri stabiliti dal D. Lgs 152/2006, disciplina la gestione e l'organizzazione di un Centro Comunale attrezzato per la Raccolta Differenziata di seguito denominato ECOCENTRO. L'Ecocentro costituisce una fase integrata nell'attività di raccolta dei rifiuti urbani, ed è destinato al solo ricevimento dei rifiuti urbani o loro frazioni, nonché dei rifiuti ad essi assimilati, prodotti da utenze domestiche, e non domestiche del territorio del Comune di Monterotondo.

ART. 2 – DEFINIZIONI

- ECOCENTRO: area attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani e assimilati o loro frazioni che non prevede l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento realizzata nel rispetto della normativa vigente in materia. Per essere definita Ecocentro, questa area deve necessariamente prevedere la presenza costante di uno o più addetti al fine di controllare l'effettivo conferimento dei rifiuti e di permettere un più agevole e razionale raggruppamento dei materiali, prima che gli stessi vengano prelevati e avviati a recupero e/o a smaltimento;
- ADDETTO AL CONTROLLO: il soggetto incaricato dal Gestore delle operazioni di custodia, verifica, controllo e vigilanza sul regolare funzionamento dell'Ecocentro;
- RESPONSABILE TECNICO: il soggetto, nominato dal Gestore, responsabile della gestione amministrativa e operativa dell'Ecocentro. Altre definizioni sono riferite alla normativa vigente in materia.

ART. 3 – TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE DELL'ECOCENTRO

Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'Ecocentro ed il soggetto gestore sono tenuti a dare adeguata informazione ai cittadini circa l'esistenza dell'Ecocentro e le modalità di conferimento in esso praticate. Non vi è obbligo di tenuta del registro di carico/scarico previsto dal DLgs 152/2006, ma il soggetto gestore è obbligato alla tenuta di un apposito registro, da compilarsi settimanalmente con i dati inerenti le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani in uscita, avviati ai successivi impianti di smaltimento o di recupero, compresa l'indicazione delle precise destinazioni. Solamente nel caso di trasporto effettuato da soggetti terzi, e non quindi da soggetti gestori del pubblico servizio, vi è obbligo di compilazione del formulario di identificazione del rifiuto previsto dal DLgs. 152/2006. Va sempre compilato il suddetto documento per i "rifiuti da attività di servizio", come i liquidi provenienti da attività di gestione dell'Ecocentro o i fanghi e gli oli prodotti nell'impianto di trattamento delle acque. Tutti i rifiuti dell'Ecocentro sono inoltre interessati dalla comunicazione annuale al Catasto regionale dei rifiuti a cura del Comune. Qualsiasi operazione di manutenzione straordinaria (es. manutenzione impianto trattamento reflui) deve essere annotata su apposito registro delle manutenzioni straordinarie, con l'indicazione della data e una breve descrizione dell'intervento eseguito.

ART. 4 - RESPONSABILE TECNICO

La figura del Responsabile dell'Ecocentro è individuata e nominata dal soggetto gestore e comunicata all'Amministrazione Comunale. Il Responsabile dell'Ecocentro deve accertarsi che la gestione dello stesso avvenga secondo le indicazioni del presente Regolamento, con particolare riferimento agli adempimenti di cui all'articolo precedente e alle disposizioni di cui ai successivi articoli. Ad esso spetta il coordinamento tecnico e amministrativo dell'attività dell'Ecocentro, comunicando le necessarie disposizioni al personale operativo, del quale dovrà verificare la formazione. Inoltre effettua tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente Regolamento.

ART. 5 - MANSIONI DEL PERSONALE OPERATIVO

Il personale addetto alla gestione operativa dell'area attrezzata dovrà essere in grado di svolgere con la dovuta efficienza le seguenti mansioni:

- Riconoscere la titolarità al conferimento da parte degli utenti, al fine di accertare l'origine comunale degli stessi;
- Assistere gli utenti nelle operazioni di conferimento indirizzandoli verso gli idonei contenitori e fornendo agli stessi tutte le informazioni utili alla corretta differenziazione dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti ingombranti;
- Aggiornare il registro con i dati relativi alla tipologia e ai quantitativi dei rifiuti in uscita dall'Ecocentro, verso idonei impianti di recupero e/o smaltimento, con la specifica degli stessi;
- Coordinare la propria attività con quella degli operatori del servizio pubblico di raccolta o dei trasportatori terzi autorizzati;
- Provvedere alla manutenzione ordinaria e alla pulizia dell'area attrezzata (attrezzature, contenitori, locali, recinzione perimetrale, ecc.) nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- Aggiornare il registro di manutenzione straordinaria di cui all'art.3;
- Segnalare tempestivamente al referente tecnico ogni anomalia di gestione, eventuali miglioramenti o lavori che si rendessero necessari;
- In caso di emergenza avvisare tempestivamente il Responsabile dell'Ecocentro e l'Amministrazione comunale ed eventualmente procedere alla chiusura dell'Ecocentro;

ART. 6 - TIPOLOGIE DI RIFIUTO URBANO RACCOLTE

Le tipologie di rifiuti effettivamente conferite presso l'Ecocentro sono strettamente connesse alle modalità di raccolta dei rifiuti urbani, ed in particolare alle modalità di organizzazione della raccolta differenziata degli stessi, nonché alle destinazioni finali previste. In particolare l'Ecocentro è destinato al conferimento dei rifiuti urbani, la cui raccolta in maniera separata da parte del servizio pubblico risulta non agevole e che anche il cittadino trova conveniente portare direttamente con mezzo proprio, ad un centro appositamente attrezzato.

Il conferimento del rifiuto presso l'Ecocentro comunale è gratuito.

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente Regolamento, sono ammesse al conferimento presso l'Ecocentro, in quantità compatibili con la potenzialità organizzativa del servizio e con la capacità ricettiva, le tipologie di rifiuti urbani che sono contenute nell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia e qui di seguito elencate:

- a) Materiali ingombranti ed elementi di arredo (materassi, poltrone, divani, sedie, mobili in genere);
- b) Legno;
- c) Apparecchiature elettrodomestiche fuori uso (televisori, frigoriferi, lavatrici, PC, ecc.);
- d) Vetro;
- e) Materiali ferrosi e metalli vari;
- f) Sfalci e materiale organico vegetale;
- g) Carta e cartone;
- h) Plastica ed imballaggi in plastica e polistirolo;
- i) Batterie al piombo esauste;
- j) Pile esauste;
- k) Farmaci scaduti;
- l) Prodotti etichettati "T e/o F" (bombolette spray ecc.);

I materiali, per singolo conferimento, non dovranno superare le seguenti quantità massime:

- > materiali ingombranti, elementi di arredo, legno, materiali ferrosi, metalli vari mc. 2;
- > apparecchiature elettrodomestiche fuori uso 3 pezzi;
- > sfalci e materiale organico mc. 2;

E' vietato conferire presso l'Ecocentro:

- i rifiuti prodotti in altri Comuni;
- i rifiuti indifferenziati (CER 200301), anche se chiusi nei sacchi della spazzatura, che devono invece essere conferiti al normale e ordinario circuito di raccolta stradale;
- i rifiuti agricoli derivanti dalla coltivazione del fondo, i rifiuti industriali ed in genere tutte le tipologie di rifiuti non comprese nell'elenco dei rifiuti assimilati agli urbani;

- veicoli a motore, rimorchi o loro parti, che devono essere invece consegnati ai centri autorizzati sulla base della normativa vigente.

L'Amministrazione comunale, con proprio provvedimento, ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento, a seguito di mutate esigenze organizzative e tecniche, le tipologie di rifiuti per cui è attivata la raccolta differenziata, comunicando all'utenza ogni variazione apportata con un preavviso minimo di 15 giorni, fatti salvi i casi di forza maggiore.

ART. 7 - ACCESSO ALL'ECOCENTRO

I giorni e gli orari di apertura al pubblico dell'Ecocentro, esposti all'ingresso su apposito cartello, stabiliti in funzione delle esigenze degli utenti, sono i seguenti :

- DAL 1° APRILE AL 30 SETTEMBRE
 - Martedì e Sabato dalle 8,00 alle 12,00;
 - Giovedì dalle 14,00 alle 18,00;
- DAL 1° OTTOBRE AL 31 MARZO
 - Martedì e Sabato dalle 8,00 alle 12,00;
 - Giovedì dalle 13,00 alle 17,00;

Tali orari, di concerto con l'Amministrazione comunale, potranno essere modificati dandone adeguata comunicazione all'utenza. L'Ecocentro rimane chiuso nei giorni festivi infrasettimanali. Può essere consentito l'accesso al pubblico con apertura straordinaria in occasioni programmate, qualora ciò venga disposto dall'Am/ine comunale in concerto con il soggetto gestore.

Durante l'apertura è obbligatoria la presenza di uno o più operatori al fine di agevolare il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e garantire un adeguato controllo sulla qualità degli stessi.

Le operazioni di presa in carico dei rifiuti, per il trasporto verso gli impianti di recupero o di smaltimento da parte degli operatori del servizio pubblico di raccolta o dei trasportatori terzi autorizzati, dovranno necessariamente avvenire al di fuori degli orari di apertura alle utenze servite. La stessa norma si applica a tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedano movimentazione di mezzi e/o impiego di apparecchiature elettromeccaniche.

I soggetti autorizzati al conferimento gratuito di rifiuti presso l'Ecocentro sono:

- a) privati cittadini residenti nel Comune di Monterotondo;
- b) privati cittadini, anche non residenti, iscritti a ruolo TIA nel Comune di Monterotondo o muniti di apposita delega dell'iscritto;
- c) titolari di Utenze non domestiche ubicate nel territorio comunale, iscritti a ruolo TIA nel Comune di Monterotondo o muniti di apposita delega dell'iscritto;

Al momento del conferimento delle tipologie di materiale di cui all'Art. 6 i soggetti sopraindicati saranno registrati, nel rispetto della legge sulla privacy, a cura del personale addetto, a fini statistici e di controllo e per l'eventuale attivazione di iniziative di incentivazione della raccolta differenziata.

I soggetti di cui alla lettera c) possono conferire i propri rifiuti per quantitativi limitati e di modesta quantità, con esclusione di imballaggi, ingombranti e R.A.E.E., se derivanti dalla propria attività commerciale. Per il conferimento di tali rifiuti è necessaria la sottoscrizione di accordo/convenzione con il Gestore dell'Ecocentro.

Per tale servizio saranno applicate le tariffe stabilite dal Gestore dell'Ecocentro, di concerto con l'Amministrazione Comunale.

ART. 8 - ATTIVITA' DEL VOLONTARIATO

Possono altresì accedere all'Ecocentro le associazioni o altri enti che collaborano nella raccolta differenziata di alcune tipologie di rifiuti sulla base di convenzioni stipulate con il Comune e/o con il soggetto gestore.

ART. 9 - MODALITA' DI CONFERIMENTO

L'utente che intende conferire rifiuti all'Ecocentro deve sempre rivolgersi al personale addetto all'accettazione per le indicazioni relative allo scarico.

E'ammesso all'ingresso all'Ecocentro il solo soggetto conferente.

L'addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i seguenti documenti :

- a) ultimo Bolletino TIA emesso regolarmente pagato;
- b) documento di riconoscimento;

nonché coloro che intendano conferire rifiuti in difformità alle norme del presente Regolamento. E' permesso l'accesso contemporaneo all'Ecocentro di un numero di utenti tale da consentire un agevole controllo da parte del personale preposto. I contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere muniti di apposita cartellonistica, ben visibile e identificativa in modo univoco dei materiali conferibili. I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente; qualora egli si presentasse con diverse tipologie di rifiuti, dovrà aver già provveduto autonomamente alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata.

ART. 10 - NORME DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Durante il conferimento dei rifiuti presso l'Ecocentro è fatto obbligo di rispettare le indicazioni del personale di sorveglianza e di attenersi alle indicazioni fornite dalla cartellonistica appositamente predisposta. L'utente è comunque tenuto a porre la massima attenzione agli automezzi in manovra. Gli utenti dei servizi di raccolta differenziata devono adempiere alle seguenti disposizioni:

1. non abbandonare rifiuti all'esterno dell'Ecocentro;
2. non scaricare rifiuti differenti da quelli previsti all' Art. 6;
3. non mettere nei contenitori rifiuti diversi da quelli prescritti per le singole tipologie di contenitori;
4. non collocare rifiuti e materiali all'esterno dei contenitori o al di fuori degli spazi dedicati;
5. non asportare materiali dai contenitori e/o fare la cernita dei materiali medesimi.

Ad ultimazione delle operazioni di scarico, l'utente dovrà provvedere alla pulizia di eventuali residui rimasti a terra.

ART. 11 - RIMOSTRANZE E RECLAMI

Eventuali rimostranze e reclami da parte delle utenze devono essere rivolti per iscritto al Comune e/o al soggetto gestore.

ART. 12 - CONTROLLI

La Polizia Municipale è chiamata a vigilare sul rispetto del presente Regolamento e ad irrogare le sanzioni previste dallo stesso, analoghe attività potranno essere esercitate anche dall'Ente Gestore a mezzo di proprio personale appositamente autorizzato.

Nel caso di abbandono di rifiuti da parte di soggetti non individuati, il Comune attiverà d'ufficio le procedure volte all'accertamento dell'identità dei responsabili, ai quali successivamente saranno addebitate le spese sostenute per provvedere allo sgombero ed allo smaltimento dei rifiuti medesimi, fatte salve le sanzioni amministrative e le eventuali azioni penali previste dalla normativa vigente.

ART. 13 - DANNI E RISARCIMENTI

In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi e colposi, che arrechino danni alle strutture dell'ecocentro, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico del responsabile. Il Comune e/o il soggetto gestore non rispondono in alcun modo delle azioni dell'utente che arrechino danno a terzi. Qualora l'utente abbia a subire danno per ragioni che non siano riconducibili alla sua negligenza o imperizia, ma strettamente ascrivibili a cause dipendenti dal Comune e/o dal soggetto gestore, gli stessi si obbligano ad indennizzarlo nei termini stabiliti dalla Legge. Sono esclusi i risarcimenti di danni imputabili a cause di forza maggiore.

ART. 14 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti comunali quali quelle del Regolamento per la gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati, quelle del Regolamento d'Igiene, di Polizia Urbana, del Codice della Strada, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

ART. 15 - REGIME SANZIONATORIO

Le violazioni delle disposizioni previste dal presente Regolamento sono punite con le sanzioni determinate dall'Amministrazione comunale, salvo che il fatto non sia disciplinato da Leggi dello Stato o normative speciali e che non costituisca reato. Gli importi delle sanzioni amministrative e pecuniarie da applicarsi per le violazioni degli articoli del presente Regolamento sono descritti nel Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati, al quale si rimanda.

A RT. 16 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, che integra il Regolamento di gestione dei rifiuti Comunale, entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione.

Punto n. 5 all'O.d.G. – Approvazione del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e del Regolamento di gestione dell'ecocentro comunale.

DISCUSSIONE

PRESIDENTE SEIDITA. A termine di Regolamento del Consiglio comunale, la seduta dovrebbe essere sospesa e riprendere domani mattina alle ore 9.00. L'Assessore mi diceva, però, che ci sono atti abbastanza urgenti, in questo caso dobbiamo ricorrere ad una votazione per stabilire se c'è la volontà di proseguire la seduta..

ASSESSORE SALVATORI. Chiedo che il Consiglio venga prolungato, anche perché una mia delibera è importante, così come le altre che seguono. Sono sei ore che sediamo qui, è vero, però abbiamo speso le prime quattro ore circa con gli ordini del giorno, mentre abbiamo speso poco tempo per il governo di questa città. Gli atti deliberativi che abbiamo fatto erano solo tre. Come recita il nostro Regolamento, chiedo la continuazione del Consiglio comunale.

PRESIDENTE SEIDITA. Metto in votazione la richiesta dell'Assessore Salvatori, cioè di continuare la seduta del Consiglio comunale.

Il Presidente pone in votazione, per appello nominale, la proposta di continuare la seduta del Consiglio comunale.

VOTAZIONE

Risultano presenti n. 17 componenti su 30 Consiglieri comunali, oltre al Sindaco, assegnati ed in carica al Comune, di cui votanti n. 17 ed astenuti nessuno, votazione eseguita per appello nominale.

Voti Favorevoli n. 12 (Alessandri, Cacchioni, Cataldi, De Santis, Di Febo, Di Nicola, Iezzi, Lonati, Lupi, Seidita, Severi, Tocci)

Voti Contrari n. 5 (Conti, Di Andrea, Di Domenicantonio, Moncado, Terenzi)

Voti Astenuti nessuno

PRESIDENTE SEIDITA. Il Consiglio si è espresso in favore della continuazione della seduta del Consiglio. Prego Assessore Salvatori, per l'illustrazione della proposta.

ASSESSORE SALVATORI. La do per letta e la pongo subito in votazione, se non ci sono interventi.

Il Presidente, preso atto che non vi sono richieste di intervento, pone in votazione, per appello nominale, la proposta di deliberazione in oggetto:

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Mario Seidita



Il Segretario Generale

Dr. Cristiano Lamberti




Il presente atto è stato affisso all'albo pretorio del Comune in data

15 LUG 2008

Dalla Residenza Municipale, li 15 LUG 2008

366

Il Segretario General
Dott.ssa Rossella Rossini Bocci



Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

- che la presente deliberazione:
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al come prescritto dall'art.124, comma 1, del D.Lgs.267/2000, senza reclami; che la presente deliberazione è diventata eseguibile il giorno: 16.7.08
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

15 LUG 2008

Dalla Residenza Municipale, li 15 LUG 2008

Il Segretario Generale




AUTENTICAZIONE DI COPIA

(D.P.R. 29 Dicembre 2000, n. 443 Art. 16)

La presente copia, composta di n. 38 fogli, è conforme all'originale tenuto presso questo ufficio.

Servizio Copie e Autenticazioni
Il Funzionario incaricato: Luisa Mareschi



Montrotondo, li 19 MAR 2010